



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Nola**

PROT. 2209/18 USC.

-Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Nola  
Napoli

**Oggetto: procedura di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, legge  
162/2014**

L'Ufficio ha riscontrato, in sede di applicazione della procedura di negoziazione assistita ex art.6 comma 2 legge 162/2014, il non sempre puntuale rispetto delle linee guida, con particolare riferimento alla predisposizione dell'atto di convenzione e di accordo, nonché al rispetto dei termini minimi richiesti tra la sottoscrizione del primo e del secondo, con conseguenti pronunce di inammissibilità o irricevibilità delle domande.

Si trasmettono le linee guida predisposte in ordine alla materia in oggetto da questo ufficio di Procura sin dal 16/02/2015, nonché la successiva nota integrativa del 04/03/2016, invitando le SSVV alla più ampia diffusione e ribadendo comunque la propria disponibilità a valutare ogni utile spunto verrà da Voi offerto.

Nola, 20.3.2017

Il Procuratore della Repubblica  
Anna Maria Lucchetta

Il Procuratore Aggiunto  
Stefania Castaldi



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Nola**  
**IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA**

Prot. n. 752/2015/U

Nola, 16. 2.2015

➤ **Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense  
di Nola**

➤ **Al Dirigente Amministrativo  
Sede**

➤ **Al Funzionario responsabile della segreteria affari civili  
Sede**

*E, p.c.:*

➤ **Al Presidente del Tribunale  
Sede**

➤ **Ai Sost. Procuratori dell'Ufficio  
Sede**

**Oggetto:** linee-guida in materia di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014,  
conv. con mod. nella l. n. 162/2014.

Com'è noto, il D. L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto anche nella delicata materia del diritto di famiglia procedure volte alla degiurisdizionalizzazione dei procedimenti e all'espansione degli spazi di autonomia privata.

La riforma legislativa ha infatti creato il nuovo istituto della c.d. *negoziazione assistita*, che il decreto legge prevedeva fosse azionabile solo in caso di assenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti e che, invece, la legge di conversione ha esteso anche ai casi di presenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti (o situazioni assimilate).

Pur perseguendosi l'obiettivo della deflazione dei carichi giudiziari e della rimessione di un maggiore spazio di autonomia alle parti, la natura primaria degli interessi in gioco ha comportato il coinvolgimento dell'ufficio del Pubblico Ministero che, quale tutore dell'osservanza della legge e degli interessi pubblici di carattere generale, deve vigilare, nell'ambito di un'attività di natura paragiurisdizionale, sulla conformità delle pattuizioni private agli interessi dei minori e, in genere, alle norme imperative e di ordine pubblico.

L'intervento dell'ufficio del Pubblico Ministero in tale attività di nuova istituzione, avente caratteristiche del tutto peculiari, richiede che vengano chiariti i presupposti necessari ai fini della corretta instaurazione, presso quest'Ufficio, delle relative procedure.

E' infatti necessario individuare e sedimentare delle prassi applicative che siano uniformi per casi contraddistinti dai medesimi presupposti. La finalità che s'intende perseguire con il presente atto non è solo quella di agevolare il lavoro della segreteria preposta alla ricezione della domanda nonché del magistrato designato per l'emissione dei provvedimenti richiesti, ma soprattutto di rendere massimamente

fruibili, per gli utenti, gli istituti di nuova introduzione e di rendere più snello il lavoro del foro.

Ciò premesso, si procede ad illustrare le modalità di presentazione della domanda e gli atti da porre a corredo delle stesse, distinguendo le due tipologie previste dalla legge (rilascio dell'autorizzazione o di un mero nulla-osta).

Prima tipologia:

**Convenzione di negoziazione assistita (art. 6) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, L.104/1992, oppure economicamente non autosufficienti.**

La procedura di negoziazione assistita va azionata presso l'ufficio giudiziario competente, secondo la disciplina civilistica in punto di separazione e divorzio. In tal modo, sarà individuata la competenza del Tribunale, eventualmente chiamato ad intervenire.

Pertanto, la competenza territoriale va mutuata da quanto previsto per i casi di domanda congiunta, che si può proporre indifferentemente al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi.

La non osservanza di tale criterio determinerà la declaratoria d'inammissibilità della richiesta di autorizzazione.

La procedura in esame deve essere preceduta dalla conclusione, in forma scritta, di un'apposita convenzione tra le parti che deve essere stipulata con l'assistenza degli avvocati.

La legge richiede l'assistenza almeno di un avvocato per parte; ciò significa che nella procedura è previsto l'intervento di un legale (almeno) per ciascun coniuge (condizione posta quale garanzia degli interessi di ciascuno di essi, nell'ambito di una procedura svolta in una sede non giurisdizionale).

**Pertanto, non sono autorizzabili convenzioni eventualmente stilate da un unico legale, nell'interesse di entrambi i coniugi.**

**Il conferimento dell'incarico sarà attestato dal rilascio, da parte di ciascun coniuge per il proprio legale, di una formale procura alle liti; i legali indicheranno, ai fini della comunicazioni, il proprio indirizzo PEC.**

**Nel corpo della convenzione, si darà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e che le hanno informate della possibilità di accedere alla mediazione familiare.**

**Inoltre, i legali dovranno altresì dare atto di aver reso edotti i coniugi dell'importanza per il minore di trascorrere tempo adeguato con ciascuno dei genitori.**

**Ciascuno dei legali procederà a certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale (comma 6).**

**La domanda, da depositare presso questa Procura, dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria a provare la sussistenza dei presupposti di legge e, pertanto, dei certificati di stato civile (certificati di matrimonio, di residenza e di stato di famiglia). In caso di figlio affetto da *handicap ex legge 104/1992*, occorrerà allegare la relativa certificazione attestante l'esistenza della disabilità.**

**In caso di richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, occorre allegare copia del verbale di comparizione presidenziale in sede di separazione al fine di provare la ricorrenza di almeno tre anni ininterrotti di separazione personale (così come previsto dalla legge n. 898/1970), nonché del provvedimento giudiziale definitivo.**

**In caso di accordo per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, occorre allegare i provvedimenti relativi alle precedenti pattuizioni intervenute fra le parti.**

**L'accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.**

Si precisa che il Procuratore procederà non solo ad un controllo degli aspetti formali, ma altresì del merito del medesimo, vagliando la sua rispondenza all'interesse della prole. Con ciò, non s'intende un controllo limitato ai soli aspetti formalmente e strettamente relativi alla prole, bensì esteso ad ogni altro ambito che possa anche indirettamente riflettersi sulla posizione - e dunque sull'interesse - dei figli.

In caso di diniego di autorizzazione, sarà cura di quest'Ufficio d'indicare le ragioni del rigetto; ciò al fine di porre il Tribunale e le stesse parti in condizioni di conoscere le situazioni di criticità rilevate dal P.M. e di conseguenza provvedere tenendo conto di quanto rilevato dal P.M.

Sarà cura della segreteria di quest'Ufficio comunicare ad entrambi i legali, tramite PEC, i provvedimenti emessi. Ferma restando la facoltà delle parti di richiedere il rilascio di copia cartacea del provvedimento emesso, si precisa che il termine di dieci giorni per procedere alla trascrizione innanzi all'Ufficiale di Stato civile deve intendersi decorrente dalla comunicazione tramite PEC e non già dal momento di ritiro della documentazione cartacea.

### Seconda tipologia:

**Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6), in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, L.104/1992 oppure economicamente non autosufficienti.**

Tale tipo di procedura, per la quale è previsto un controllo meno pregnante e che si conclude con il rilascio di un nulla-osta, ha in comune con la precedente quanto sopra detto, in merito a:

1. Individuazione della competenza territoriale;
2. Presenza di almeno un avvocato per parte;
3. Rilascio della procura alle liti ed indicazione dell'indirizzo PEC;

- 4. Attestazione di avere tentato la conciliazione;**
- 5. Avviso alle parti della possibilità di accedere alla mediazione familiare;**
- 6. Certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni;**
- 7. Allegazione delle certificazioni di stato civile;**
- 8. Allegazione dei precedenti provvedimenti giudiziari ( in caso di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio);**
- 9. Trasmissione dell'accordo all'Ufficio di Procura nel termine di dieci giorni dalla sua conclusione;**
- 10. Comunicazione ai legali del provvedimento emesso da quest'Ufficio tramite indirizzo PEC;**
- 11. Decorrenza dall'effettuazione di tale comunicazione del termine per la successiva trascrizione presso l'Ufficiale di Stato Civile.**

In merito al punto sub 7), va tuttavia aggiunto che occorre altresì produrre certificato di famiglia storico, al fine di consentire a quest'Ufficio di verificare se i coniugi abbiano dei figli, anche non più parte del nucleo familiare e di valutarne l'autosufficienza economica o meno.

Per quanto riguarda tale ultimo requisito, non si ritiene sufficiente una mera dichiarazione delle parti, né una loro autodichiarazione, occorrendo invece la produzione della certificazione reddituale ultima del figlio maggiorenne ed autosufficiente o anche un'autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dallo stesso proveniente.

Ciò appare essere rilevante, ai fini della tutela degli interessi dei figli, di cui l'Ufficio non può non farsi carico, non potendola demandare ad una mera dichiarazione resa dai soli coniugi.

La mancanza di tale allegazione comporterà il rigetto della richiesta di rilascio del nulla-osta.

L'attività di controllo che verrà eseguita da quest'Ufficio riguarderà i suindicati aspetti di regolarità formale, la conformità dell'accordo a norme imperative e di ordine pubblico, nonché l'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di figli minori o delle situazioni assimilate.

Va anche precisato che il tenore della legge induce ad escludere (non essendovi alcuna previsione in merito) che il nuovo istituto della negoziazione assistita sia utilizzabile per genitori non uniti dal vincolo del matrimonio per accordarsi sull'affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Con la presente nota, quest'Ufficio confida di avere contribuito a fare chiarezza sulle problematiche applicative dell'istituto della negoziazione assistita, manifestando la propria disponibilità a valutare ogni utile spunto verrà offerto da parte degli interessati, destinatari del presente atto.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica  
Maria Antonietta Troncone  
*M. Antonietta Troncone*

Il Procuratore della Repubblica  
Paolo Mancuso  
*Paolo Mancuso*





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA**  
**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

N. 1012/16 PROT. USC.

NOLA, 4 MARZO 2016

**OGGETTO:** Integrazione alle linee-guida in materia di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella l. n. 162/2014 di cui al provvedimento Prot. n. 752/2015/U del 16/2/2015

- 
- > Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense  
di Nola
  - > Al Dirigente Amministrativo  
Sede
  - > Al Funzionario responsabile della segreteria affari civili  
Sede

*E, p.c.:*

- > Al Presidente del Tribunale  
Sede
- > Ai Sost. Procuratori dell'Ufficio  
Sede

Com'è noto, il D. L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto anche nella delicata materia del diritto di famiglia procedure volte alla degiurisdizionalizzazione dei procedimenti e all'espansione degli spazi di autonomia privata.

In particolare – come pure è noto - la riforma legislativa ha creato il nuovo istituto della cd. *negoziazione assistita*, che il decreto legge prevedeva fosse azionabile solo in caso di assenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti e che, invece, la legge di conversione ha esteso anche ai casi di presenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti (o situazioni assimilate).

Nell'ambito della funzione e dell'intervento che il legislatore ha assegnato al Pubblico Ministero, questo Ufficio ha formulato con il provvedimento indicato in oggetto un prospetto che consentisse la *«corretta instaurazione, presso quest'Ufficio, delle relative procedure»*.

Ciò, si ricorda, non tanto al fine di *«agevolare il lavoro della segreteria preposta alla ricezione della domanda nonché del magistrato designato per l'emissione dei provvedimenti richiesti»* mediante l'individuazione di prassi applicative uniformi *«per*

*casi contraddistinti dai medesimi presupposti», quanto soprattutto per rendere fruibili nel modo più efficiente agli utenti gli istituti di nuova introduzione e di rendere più snello il lavoro del Foro.*

Ciò premesso, va rilevato che l'applicazione concreta dell'istituto ha evidenziato nella prassi un frequente inconveniente che ha comportato in molte occasioni una pronuncia di irricevibilità della domanda: e ciò, nonostante l'ufficio abbia adottato la prassi di invitare i legali a integrare la documentazione presentata laddove essa apparisse già alla immediata e prima verifica incompleta (ciò appunto al fine di evitare pronunce di inammissibilità o di irricevibilità). E' però avvenuto a volte che anche questa prassi non abbia prodotto i risultati sperati, ed abbia invece comportato incomprensioni e ritardi, a danno delle parti interessate.

È perciò necessario specificare espressamente, a integrazione delle linee guida già adottate in precedenza, che all'accordo depositato deve essere allegata la *convenzione di negoziazione assistita*, debitamente sottoscritta dalle parti e datata, contenente tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del capo II della legge n. 162/14 (va ricordato che la maggioranza della dottrina propende per l'inefficacia dell'accordo, quando preceduta da convenzione nulla – ed ancor più se inesistente, com'è ovvio -: non è questa la sede per affrontare la natura delle conseguenze di tale situazione, che quest'Ufficio intende invece prevenire).

Tra i suddetti requisiti si evidenzia quello di cui alla lettera a) del comma 2, («*la convenzione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi ...*»); l'articolo 4, inoltre, stabilisce che «*la certificazione del mancato accordo è certificata dagli avvocati designati*».

Già nel provvedimento citato in oggetto questo Ufficio aveva esplicitamente indicato - in relazione alla "*prima tipologia*" di accordo per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 104/1992, oppure economicamente non autosufficienti - che «*la procedura [...] deve essere preceduta dalla conclusione, in forma scritta, di un'apposita convenzione tra le parti che deve essere stipulata con l'assistenza degli avvocati*» e che «*Nel corpo della convenzione, si darà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e che le hanno informate della possibilità di accedere alla mediazione familiare*».

Tali indicazioni valgono anche per la procedura della seconda tipologia, applicabile in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, per la quale sono state richiamate le precedenti.

Il legislatore ha previsto, nel disciplinare l'istituto, un negozio complesso a formazione progressiva, in cui ciascuno degli atti (la convenzione e l'accordo e gli

incontri tra l'una e l'altro) non è da qualificarsi come mero formalismo ma come sostanziale, precisa scansione di momenti di riflessione, confronto e raggiungimento dell'accordo su materia che involve una vasta gamma di interessi privati e pubblici.

Scansione e successione di momenti diversi, temporalmente e funzionalmente, che non può esser ridotta e semplificata ad (o sostituita da) un unico momento volitivo, per quanto complessa ed articolata sia la sua manifestazione.

**È dunque indispensabile che la domanda tesa alla pronuncia del pubblico ministero (autorizzazione o nulla osta) sia corredata della copia della convenzione che precede l'accordo vero e proprio.**

Con la presente nota, quest'Ufficio confida di avere contribuito a fare ulteriormente chiarezza sulle problematiche applicative dell'istituto come si sono manifestate, ribadendo in ogni caso la propria disponibilità a valutare ogni utile spunto verrà offerto da parte degli interessati, destinatari del presente atto.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PAOLO MANCUSO**

